



COMUNE DI TROPEA

89861(Provincia di Vibo Valentia)

Prot. Generale n. 5639 del 01/04/2019

ORDINANZA N. 06 DEL 01.04.2019

Oggetto : art.192 - D. Lgs 152/2006 - rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati contenenti fibre di amianto in Località Argani area di proprietà Comunale, con diritto di superficie concesso all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Vibo Valentia (A.T.E.R.P.).

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 50, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii. che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV- Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

VISTO , in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, e prevede, in caso di violazione del divieto che si disponga con ordinanza la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

VISTO il verbale di sequestro redatto dalla Questura di Vibo Valentia – Posto Fisso della Polizia di Stato di Tropea in data 29/03/2019, dal quale risulta che su un'area di proprietà Comunale in Località Argani, con diritto di superficie concesso all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Vibo Valentia (A.T.E.R.P.), sono stati abbandonati ad opera di ignoti, una consistente quantità di lastre in matrice cementizia con la presenza di amianto (eternit);

CONSIDERATO che l'art. 192 del D. Lgs. 03 aprile 2006 prevede che:

-chiunque violi i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione;

- all'avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e contitolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;
- che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati e per avviarli al recupero o allo smaltimento e che si stabilisca il termine per provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;
- che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica , sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti subentrati nei diritti della persona stessa.

CONSIDERATO che alla luce di quanto emerso e analizzato, l'area su cui sono state depositate le lastre versa in condizioni di elevata precarietà ambientale e rappresenta un elevato rischio di inquinamento per il suolo su cui tali rifiuti sono stati depositati/abbandonati e costituisce pericolo per la pubblica salute;

CONSIDERATO che il concessionario del diritto di superficie sopra generalizzato, non ha posto in essere alcun atto finalizzato alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell'area di sua proprietà in quanto a tutt'oggi l'area è sottoposta a sequestro penale;

RITENUTO necessario provvedere in tempi ristretti alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tali rifiuti, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;

RILEVATO, altresì, che l'inizio delle operazioni di smaltimento/recupero di tutti i rifiuti, **previo richiesta ed ottenimento del dissequestro dell'area interessata e successiva** presentazione e approvazione da parte degli enti competenti di un piano di smaltimento;

RITENUTO configurarsi le fattispecie previste dall'art. 192, comma 1 D. Lgs 152/2006 il quale vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo;

RITENUTO, per le considerazioni su esposte, sussistere la responsabilità in capo del legale rappresentante dell' Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Calabria – Distretto di Vibo Valentia;

VISTI gli artt. 192 – 255 e 256 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ,

O R D I N A

Al Legale rappresentante dell' Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Calabria – Distretto di Vibo Valentia, **concessionario obbligato** dell'area su cui sono state rinvenute le lastre con presenza **di amianto** e ricadenti sulla particella riportata in catasto al foglio n. 01 n. 888:

- di richiedere preventivamente il dissequestro dell'area interessata;
- di provvedere urgentemente e comunque entro e non oltre il termine di **60 (sessanta) giorni** dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione del materiale contenente amianto posto sull'area privata ricadente sul fondo di terreno riportato in catasto al foglio n. 01 n. 888 nei modi di legge e tramite ditta avente le previste autorizzazioni;
- di provvedere alla rimozione attraverso Ditta Specializzata di cui all'rt. 212 del D. L.vo 152/2006 e succ. che provvederà a presentare, ai sensi dell'art. 256 comma 2 del D. L.vo 81/08 piano di lavoro all'A.S.P. di Vibo Valentia, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori per le determinazioni di competenza;
- di ripristinare lo stato dei luoghi;
- di comunicare al Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo;

D I S P O N E

Che , nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno al soggetto obbligato e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255 comma 3 del D.Lgs n. 152/2006;

I N F O R M A

Che, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Calabria nel termine di 60 giorni dalla notifica oppure , in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica

D I S P O N E

che la presente ordinanza sia notificata al Legale rappresentante dell' Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Calabria – Distretto di Vibo Valentia e per quanto di competenza per l'esecuzione:

**Alla Prefettura di Vibo Valentia;
Alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia;
Al Comandante della Polizia Municipale;
Al Posto Fisso della Polizia di Stato di Tropea
Al Comando Stazione CC. di Tropea;
All'A.S.P. di Vibo Valentia;**

Copia del presente Provvedimento venga :
affissa all'Albo Pretorio del Comune;
pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

Tropea li 01/04/2019

IL Sindaco

Avv. Giovanni Macri

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Comunale,

CERTIFICA

di aver notificato oggi il presente atto all'interessato Signor: _____

mediante consegna a mani di _____

nella sua qualità di _____

Data _____

IL RICEVENTE

IL MESSO NOTIFICATORE
